NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA

Art. 46-terdecies

Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi

1. Il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non puo' in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di quelli di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni. (18)

Versione in vigore dal 21 aprile 2024, non più in vigore dal 30 novembre 2024 · versione 18

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina dell'accesso in magistratura
Estremi	Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Capo	IX — Incarichi semidirettivi e direttivi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(18) Il D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 46-terdecies del decreto legislativo n. 160 del 2006 si applicano ai magistrati che hanno assunto le funzioni direttive o semidirettive a seguito di procedure pubblicate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-160-2006/art-46-terdecies-limiti-al-conferimento-di-nuovi-incarichi-direttivi-o-semidirettivi/versione/18

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it